

**Schema di protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra
Autorità per l'energia elettrica e il gas
e
Politecnico di Milano**

1. Premessa

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un'autorità indipendente, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (legge n.481/95), con funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. L'Autorità ha nei settori sottoposti alla sua regolazione e controllo il compito di promuovere la concorrenza e l'efficienza nonché adeguati livelli di qualità. Ai sensi della legge istitutiva, gli interventi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas devono assicurare “la fruibilità e la diffusione (dei servizi) in modo omogeneo o sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenendo conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”. Il sistema tariffario deve a tale scopo tenere conto delle esigenze di armonizzazione degli “obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio (dell'energia elettrica e il gas) con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.

Dal 23 aprile 1997, in seguito alla pubblicazione del regolamento di organizzazione e funzionamento, sono state trasferite all'Autorità le funzioni relative alle sue attribuzioni, già esercitate da organi statali e da altre amministrazioni. In questo modo l'Autorità è subentrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Comitato interministeriale dei prezzi e ad altre amministrazioni con poteri di determinazione per quanto riguarda le tariffe dei servizi pubblici, con funzioni di proposta e di segnalazione al Governo e al Parlamento per quanto riguarda gli assetti di mercato e la concorrenza tra gli operatori, con poteri di controllo e di garanzia per quanto concerne la qualità del servizio, la tutela dei consumatori e il comportamento degli esercenti.

La distinzione dei compiti e l'indipendenza dell'Autorità si accompagnano con collaborazioni nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche che, come previsto dall'articolo 2, comma 22 della legge istitutiva, si sono efficacemente espresse nei confronti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, dell'Enea e di altri.

- 1.2 Il Politecnico di Milano è una istituzione culturale pubblica e autonoma dello Stato italiano che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana mediante la ricerca e l'insegnamento superiore. Il Politecnico di Milano ha per fine primario la elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche,

tecnologiche ed artistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale degli studenti, nonché la formazione dei docenti.

Il Politecnico, nel rispetto dei propri fini istituzionali, ha piena capacità di diritto pubblico e privato senza fini di lucro. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti del Politecnico, contribuiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità al raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Politecnico è dotato di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e organizzativa, che esercita con le modalità previste nel suo Statuto. Per assolvere i propri compiti formativi, il Politecnico di Milano, in coerenza con la programmazione nazionale e locale, sviluppa attività di orientamento e di assistenza didattica agli studenti. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il Politecnico, utilizza mezzi finanziari, personale e strutture messi a disposizione dallo Stato, nonché tasse e contributi versati dagli studenti. Il Politecnico può integrare tali risorse ricorrendo a specifici contratti e convenzioni stipulati con soggetti pubblici e privati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Politecnico di Milano intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze. Può costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere e partecipare a società di capitali o ad altre forme associative di diritto privato per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico.

2. Definizione di temi per attività di comune interesse

- 2.1 Considerati gli indirizzi generali formulati dal Governo e dal Parlamento in tema di produzione e domanda di energia e di difesa dell'ambiente, e gli obiettivi di carattere sociale, di uso efficiente delle risorse in una prospettiva di collaborazione tra sistema universitario e amministrazioni pubbliche per la formazione di personale e di competenze ad elevato contenuto professionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Politecnico di Milano ritengono opportuno avviare un rapporto di collaborazione.

A tal fine, con il presente schema di protocollo di intesa, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Politecnico di Milano convengono di procedere ad uno scambio di informazioni su programmi di reciproco interesse e di concertare e adottare strumenti di collaborazione flessibili e di rapida attuazione che consentano di affrontare adeguatamente temi e problemi in modo coerente con l'evoluzione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas anche tenendo conto delle esigenze ed opportunità connesse tra i paesi membri dell'Unione Europea.

Lo schema di protocollo di intesa dovrà essere seguito da documenti integrativi, accettati in accordo fra le Parti, anche per includere nelle attività di interesse comune aspetti nuovi che potranno emergere nel corso della collaborazione e per meglio definire o precisare strumenti e modalità di collaborazione nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

2.2 In via preliminare si ritiene che un elenco di temi di interesse comune per le due parti comprenda:

- a) analisi tecnico-economiche e ricerche su processi, impianti e componenti con interesse energetico (con particolare riferimento a: usi efficienti dell'energia elettrica e del gas, sistemi di cogenerazione, cicli combinati, programmi di gestione e controllo della domanda o di "demand side management", dispositivi e sistemi di stoccaggio e di trasporto dell'energia);
- b) valutazione e progetto di reti per il trasporto nazionale e internazionale dell'energia elettrica e del gas, tecnologie di gestione e prospettive di sviluppo;
- c) valutazioni e verifiche di costi di impianti, processi, componenti concernenti le attività di produzione e di erogazione dei servizi nei settori dell'energia elettrica e del gas da parte dei soggetti esercenti;
- d) nuove fonti rinnovabili di energia (valutazioni tecnico-economiche e prospettive di sviluppo di impianti e processi basati su fonti rinnovabili intermittenti di energia, biomasse e loro integrazione nel sistema energetico convenzionale);
- e) rifiuti e combustibili derivati da rifiuti (valutazione tecnico-economica ed ambientale dell'utilizzo dei rifiuti e combustibili da questi derivati per la produzione di energia elettrica);
- f) tutela dell'ambiente (con riferimento alle conseguenze ambientali degli impianti di generazione di energia elettrica e di altri impianti o infrastrutture dei servizi dell'energia elettrica e del gas nazionali, interventi e tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, nuove tecnologie e strategie di abbattimento delle emissioni di gas serra); interventi e tecnologie per il contenimento dell'inquinamento elettromagnetico dovuto alle linee di trasmissione dell'energia elettrica;
- g) qualità del servizio fornito all'utente (definizione di parametri di qualità e accertamento delle condizioni di erogazione dei servizi dell'energia elettrica e del gas, standard e norme di sicurezza);
- h) definizione e applicazione di "standard" e norme tecniche nazionali ed internazionali con finalità energetiche ed ambientali;

2.3. Per quanto concerne gli aspetti finanziari della collaborazione prevista per le prestazioni richieste al Politecnico sarà concordato di volta in volta il relativo corrispettivo.

3. Modalità di collaborazione

3.1. Lo schema di protocollo di intesa riguarda collaborazioni su attività di comune interesse per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e per il Politecnico di Milano sia nel caso in cui non vi siano oneri aggiuntivi da sostenere, sia nel caso in cui una o entrambe le parti debbano far fronte a nuovi costi.

Le azioni previste dal presente schema di protocollo di intesa saranno rese operative attraverso richiesta formale di una delle parti. Le lettere di richiesta, contenenti le apposite clausole contrattuali e/o modalità di adempimento delle obbligazioni, firmate dal legale rappresentante della parte richiedente, saranno accompagnate da

una relazione tecnica, di norma concordata in precedenza dai rispettivi uffici, che illustrerà obiettivi, modalità di esecuzione e durata dell'azione. Nei programmi svolti dal Politecnico di Milano per conto dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas verranno definiti la qualificazione del personale impegnato, le ore-uomo previste e l'eventuale utilizzo di altre risorse di diversa natura. La parte ricevente si impegna a dare risposta di accettazione alla parte richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formale motivando il caso di mancato accoglimento.

3.2. Collaborazioni per attività di comune interesse, non comportanti oneri aggiuntivi di spesa nè vincoli particolari di riservatezza e indipendenza

3.2.1 Corsi di formazione

Il Politecnico di Milano potrà organizzare, con la collaborazione (autorizzata secondo le procedure consuete) di funzionari e dirigenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche con l'eventuale apporto di altri istituti universitari, corsi di formazione o programmi didattici su argomenti di interesse per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. I corsi di formazione e i programmi didattici potranno avere come obiettivo l'addestramento specialistico, ovvero l'approfondimento di questioni relative alle tecniche di regolazione come parte di iniziative didattiche aventi diverse o più ampie finalità.

L'Autorità potrà inoltre contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti nelle Facoltà di Ingegneria indicando fra il proprio personale esperti nel campo dell'energia elettrica e del gas a cui il Politecnico potrà conferire incarichi di insegnamento senza oneri per il Politecnico stesso.

3.2.2 Gruppi di lavoro misti

Costituzione di gruppi di lavoro misti per lo studio e l'analisi di problematiche di comune interesse. I gruppi di studio avranno in generale carattere temporaneo, e saranno costituiti anche al fine di raccogliere informazioni e dati sulle caratteristiche tecnologiche e organizzative del sistema elettrico e del sistema gas nazionali. Le attività condotte dai gruppi di lavoro misti potranno comportare un approfondimento di conoscenze e i risultati potranno essere resi pubblici secondo forme che verranno definite tra le parti. Per quanto concerne questo tipo di collaborazione si ritiene che in generale non siano richieste speciali salvaguardie di riservatezza e che, fatte salve le esigenze di coordinamento e di indirizzo, le attività possano essere svolte presso le rispettive sedi di lavoro delle parti contraenti.

3.2.3 Scambio di informazioni con eventuale collegamento per mezzo di rete informativa

Per quanto si riferisce al Politecnico di Milano lo scambio di informazioni sarà finalizzato all'acquisizione di conoscenze sui provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per poter adeguare propri programmi o iniziative tenendo conto di aspetti e problemi caratteristici dei servizi di pubblica utilità nei settori e dell'energia elettrica e del gas.

Per quanto riguarda l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono di interesse le tecnologie energetiche di produzione, trasmissione o trasporto, e uso finale dell'energia elettrica e del gas, anche nella prospettiva di migliorare la qualità del servizio e di aumentarne la produttività.

3.3. Collaborazioni per attività di comune interesse, comportanti oneri aggiuntivi di spesa, e particolari vincoli di riservatezza e di indipendenza nello svolgimento delle attività

3.3.1 Incarichi “ad personam” ed esperienze di apprendistato per la preparazione di provvedimenti a carattere generale

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della elaborazione di provvedimenti di carattere generale o particolare (riguardanti rispettivamente gruppi di soggetti ovvero singoli soggetti sottoposti alla propria regolazione), ai fini della esecuzione di specifiche funzioni autorizzative o di controllo e analisi potrà richiedere e utilizzare presso i propri uffici (o in altre località quando le circostanze lo richiedano), previ accordi specifici con il Politecnico e verificato che non siano compromesse le attività istituzionali del Politecnico stesso, professori, ricercatori e altro personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 22 della legge n. 481/95. Gli oneri relativi al personale del Politecnico di Milano potranno essere a carico completo o parziale dell'Autorità o a carico del Politecnico di Milano.

Il Politecnico di Milano potrà inviare, se ritenuto opportuno, presso l'Autorità, con oneri a proprio carico, singole persone o ricercatori incaricati di approfondire e di esaminare singole tematiche, effettuare studi e valutazioni anche allo scopo di concludere tesi di dottorato o altri studi, fermo restando le condizioni di garanzia e salvaguardia delle esigenze di riservatezza e di indipendenza dell'Autorità che saranno precisate nelle singole lettere di richiesta.

Sono segnatamente previste per quanto riguarda il Politecnico di Milano attività condotte da:

- a) personale docente o ricercatori in posizione di comando o distacco;
- b) soggiorni continuativi finalizzati ad esperienze di apprendistato per periodi di tempo non inferiore all'anno di studenti dei corsi di dottorato o di altri laureati particolarmente qualificati che godano di borse di studio, previ accordi specifici formalizzati ai sensi della relativa normativa in materia.

Il Politecnico di Milano, per le finalità di cui sopra, curerà la selezione del proprio personale sulla base delle qualifiche professionali richieste dall'Autorità, oltre che dell'eventuale esperienza già maturata, e di altre priorità ed esigenze programmatiche od organizzative. Le proposte del Politecnico di Milano saranno valutate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas prima della loro finalizzazione.

3.3.2 Incarichi ad hoc per la preparazione di provvedimenti a carattere generale

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della predisposizione di provvedimenti di carattere generale di propria competenza (riguardanti la generalità degli utenti, una parte o tutti i soggetti erogatori dei servizi), potrà commissionare al Politecnico di Milano lo svolgimento di studi, analisi, controlli e accertamenti tecnici, anche con

verifiche sul campo. Nell'esecuzione delle attività, che saranno di norma svolte presso il Politecnico di Milano (oppure all'esterno sia delle sedi del Politecnico che dell'Autorità quando le circostanze lo richiedano), dovrà essere garantita riservatezza verso l'interno e l'esterno del Politecnico di Milano nonché la compatibilità nei confronti di incarichi eventualmente commissionati al Politecnico di Milano da altre amministrazioni pubbliche, o aziende municipalizzate o imprese anche private sottoposte alla regolazione dell'Autorità.

4. Durata.

Il presente protocollo ha la durata di tre anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo del protocollo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

5. Clausole sicurezza.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

6. Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

7. Registrazione.

Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

8. Privacy.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonchè a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art.13 della Legge 31/12/1996 n.675.

Politecnico di Milano

Autorità per l’energia elettrica e il gas

(Prof. Adriano De Maio)

(Prof. Pippo Ranci)